

FAQ

1 – D: Come condizione risolutiva per la stipula del contratto è richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza industriale o dell'abilitazione preventiva con qualifica nato-ue. Su www.sicurezzanazionale.gov.it/ leggo che per ottenere i due tipi di attestazione occorre, tra le altre cose, il certificato di iscrizione al registro delle imprese; vorrei sapere se questa richiesta preclude in qualche modo la partecipazione alla gara in oggetto ai liberi professionisti raggruppati in a.t.p.

R: Il possesso del Nulla Osta Sicurezza è necessario SOLTANTO qualora l'Autorità interessata ai lavori in progettazione, dovesse richiederlo. Solo in tal caso, il soggetto aggiudicatario, in tutte le sue componenti (ATI o altro) o almeno con riferimento alle persone fisiche incaricate dei servizi in gara, dovrà essere in grado di ottenerlo. Ne consegue che la partecipazione alla gara non è preclusa ad alcuno.

2 – D: Con riferimento al punto d.2 del paragrafo "7.0 requisiti di ammissibilità alla gara" del disciplinare di gara: per entrambi i lavori occorre aver svolto tutti i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità?

R: No.

3 – D: E' sufficiente il possesso del nulla osta di sicurezza industriale o dell'abilitazione preventiva con qualifica nato-ue. Di tipo RISERVATISSIMO/NATO?

R: Si.

4 – D: Non è pubblicato il modello "Allegato D – Parte A"?

R: Lo trova nella pagina on line dedicata alla gara.

5 – D: La certificazione di regolarità contributiva e l'iscrizione alla Camera di Commercio, possono essere autocertificate?

R: Rispetto al DURC, l'autocertificazione è ammessa, ma deve contenere i dati completi dei soggetti interessati, gli ultimi versamenti effettuati e tutto quanto necessario per consentire la verifica diretta da parte di Inarcassa (matricola o numero posizione previdenziale, Ente previdenziale ecc.).

Il certificato della Camera di Commercio, invece, è richiesto in copia autocertificata, con allegato il documento di riconoscimento.

6 – D: In relazione all'art. 7.0, punto d2) del disciplinare di gara: si chiede se per la dimostrazione del requisito sia sufficiente che un concorrente indichi la somma di due servizi (per ogni classe e categoria) che insieme coprano l'importo richiesto, o anche un solo servizio (per ciascuna classe e categoria) che da solo copra il requisito richiesto, dove sia stata svolta sia la progettazione che la direzione lavori.

R: No. La somma non è ammessa. I servizi di punta da dimostrare devono essere 2 per ciascuna classe e categoria e ciascuno deve essere riferito a lavori di importo almeno pari a quello richiesto nel Bando.

Si precisa, tuttavia, che i due servizi di punta sopradetti possono essere dimostrati con:

- 1) servizi di progettazione e direzione lavori, inerenti lo stesso incarico, per lavori di importo almeno pari a quello richiesto, per ciascuna classe e categoria;
- 2) ovvero, servizi di progettazione, ciascuno per lavori di importo almeno pari a quello richiesto per ciascuna classe e categoria oppure servizi di direzione lavori, ciascuno per lavori di importo almeno pari a quello richiesto, per ciascuna classe e categoria.

7 – D: E' necessaria la presenza di un geologo?

R: Si. Ai sensi dell'art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Pertanto, nel caso in cui il gruppo di lavoro sia formato da persone fisiche disgiunte tra di loro e che non appartengano alla medesima persona giuridica (es. non appartenenti allo stesso studio professionale o alla stessa società di professionisti, o stessa società di ingegneria, o stesso consorzio stabile) sarà necessario costituire un raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici.

8 – D: Il disciplinare di gara, al punto 2.0, cita il "Documento preliminare alla progettazione" come documento integrante della documentazione di gara; in quest'ultimo però, tra le prestazioni professionali richieste risultano anche le seguenti attività, non indicate nel disciplinare di gara:

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Relazioni acustiche
- Pratiche comunali e ASL
- Certificazione energetica dell'edificio
- Pratica CO.QU.E

Si chiede se tali prestazioni professionali sono da considerare aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel disciplinare di gara.

R: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: escluso – vedere DPP pag. 19, punto 8.

Pratiche comunali e ASL e Pratica CO.QU.E : comprese nei Titoli Abilitativi e Nulla Osta di cui al Disciplinare, pag. 2, voce Prestazioni - "Progetto definitivo"

Certificazione energetica dell'edificio e Relazioni acustiche: come precisato nel Disciplinare, le prestazioni di importo stimato inferiore al 10% sono incluse negli importi complessivi. Le attività in questione fanno parte delle attività professionali da svolgere nell'ambito del progetto esecutivo, come indicato nel DPP, che comunque è un documento per sua natura più dettagliato del Disciplinare relativamente agli aspetti tecnici.

9 – D: Nel caso in cui le pratiche comunali siano da considerare parte integrante del bando di gara, si conferma che nell'immobile in oggetto è certificata la "legittimità delle preesistenze"?

R: Tutta la documentazione urbanistico edilizia sull'immobile verrà fornita esclusivamente all'aggiudicatario.

10 – D: L'associazione tra professionisti è inclusa tra le categorie contemplate al punto d) del capitolo 4.0 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del Disciplinare di Gara?

R: Si.

11 – D: È possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito relativo alla classe e categoria Id come espresso al punto d.1) del capitolo 7.0 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA del Disciplinare di Gara?

R: Si. Si ricorda in ogni caso l'avvalimento può essere applicato ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare, contenuti nell'articolo 263 comma 1, MA NON può essere applicato ai servizi di punta (requisito di cui al punto d.2) e NON può essere utilizzato per formulare l'offerta tecnica.

